

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE - ALLEGATO A

**TABELLA UNICA DELLE INDENNITA' DELLE PROCEDURE
OBBLIGATORIE, DEMANDATE DAL GIUDICE E VOLONTARIE
(PER CLAUSOLA CONTRATTUALE, SU ISTANZA IN MATERIA FACOLTATIVA)**

Aggiornato al Decreto 69 del 21/06/13 e convertito con legge 98 del 09/08/13
ed alla sentenza del Consiglio di Stato del 27/10/2015

SPESE DI AVVIO PER CIASCUNA PARTE (SEMPRE DOVUTE):

- € 40,00+IVA fino al valore di €250.000,00
- € 80,00+IVA oltre il valore di €250.000,00

INDENNITA' DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE (DOPO IL 1° INCONTRO INFORMATIVO):

A	B	C	D
VALORE DELLA LITE	Indennità prevista per ogni parte in caso di partecipazione alla mediazione ridotta ex art. 16 lett. d) + IVA	Indennità prevista in caso di successo della mediazione ex art. 16 lett. b) + IVA	Indennità prevista in caso di proposta del mediatore ex art. 16 lett. c) + IVA
Fino a € 1.000,00	€ 40,00	€ 47,00	€ 48,00
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 60,00	€ 70,00	€ 72,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 100,00	€ 118,00	€ 120,00
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 180,00	€ 214,00	€ 216,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 300,00	€ 356,00	€ 360,00
Da € 50.000,01 a € 250.000,00	€ 450,00	€ 534,00	€ 540,00
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 650,00	€ 772,00	€ 780,00
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 1.300,00	€ 1.544,00	€ 1.560,00
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 2.000,00	€ 2.375,00	€ 2.400,00
Oltre € 5.000.000,01	€ 3.300,00	€ 3.920,00	€ 3.960,00
<i>Valore indeterminato fino a € 250.000</i>	€ 300,00	€ 356,00	€ 360,00
<i>Valore indeterminato oltre a € 250.000</i>	€ 1.000,00	€ 1.180,00	€ 1.200,00



S I C O M E
conciliazione e mediazione

In caso di mediazione obbligatoria, non è dovuta l'indennità di mediazione se al primo incontro informativo le parti dichiarano di non voler proseguire nella mediazione, come da Decreto 69 del 21/06/13 e convertito con legge 98 del 09/08/13, art. 17, comma 5-ter.

Casi particolari:

- a) Per i valori indeterminati, le tariffe si intende applicata solo a quei casi in cui effettivamente è impossibile determinare il valore della mediazione anche in sede di incontro di mediazione o nei quali la determinazione del valore comporterebbe spese eccessive a carico delle parti. Nei casi in cui in istanza sia dichiarato: "valore indeterminato", ma in sede di mediazione si definisca un valore preciso, sarà applicato lo scaglione di riferimento per il valore emerso in incontro di mediazione.
- b) Solo per le mediazioni obbligatorie ex art. 5 comma 1 d.lgs 28/10 e s. m. e. i. non è prevista indennità per la parte istante in caso di mancata partecipazione del convenuto o per mancato accordo al primo incontro di programmazione.
- c) Se al termine del procedimento di mediazione il valore risulterà diverso da quello indicato in istanza, l'importo delle indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- d) **solo per le mediazione a carattere obbligatorio ex art. 5 comma 1 d.lgs 28/10 e s. m. e. i.** se all'esito del primo incontro di programmazione viene disposto un rinvio dell'udienza per l'intervenuta possibilità di un accordo e all'esito del primo rinvio le parti non trovano un accordo, SICOME applicherà una tariffa pari al 50% del valore indicato in istanza. Qualora siano disposti ulteriori rinvii al cui esito le parti non trovino un accordo, SICOME applicherà la tariffa intera indicata in tabella come da colonna B.
- e) Le colonne C, D, E si applicano anche alle mediazione volontarie.

Note:

- 1) Le spese di avvio debbono intendersi al netto dell'IVA.
- 2) Le spese di procedura comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del mediatore, debbono intendersi al netto dell'IVA e, come le spese di avvio, sono dovute da ciascuna delle parti in solido tra loro, indipendentemente dal numero di incontri svolti.
- 3) Le indennità previste dalla colonna B della tabella sono al netto della riduzione prevista dall'art. 16 comma d) del D.M. 180/10 e s. m. e. i. Si riportano nella tabella sottostante le indennità di base originarie:

VALORE DELLA LITE – TABELLA BASE DI RIFERIMENTO DELLE INDENNITA' A CUI VANNO APPLICATE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 16 DEL DM 180/10 e s. m. e. i.	Indennità prevista in per ogni parte in caso di partecipazione alla mediazione.
Fino a € 1.000,00	€ 60,00
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 90,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 150,00
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 270,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 450,00
Da € 50.000,01 a € 250.000,00	€ 675,00
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 975,00
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 2.600,00
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 4.000,00
Oltre € 5.000.000,01	€ 6.600,00
Valore indeterminato fino a 250.000	€ 600,00
Valore indeterminato oltre a 250.000	€ 2.000,00

- 4) Le parti sono tenute, al momento della presentazione della domanda e della adesione, al versamento delle spese di avvio.

SICOME - Società Italiana per la Conciliazione e Mediazione - 33100 Udine - viale della Vittoria, 2 - tel +39 0432 508066 - p.iva 02649960305 - info@sicome.it - pec: sicome.sc@pec.it
www.sicome.it



5) In caso di mancato versamento delle spese dovute, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 28/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione, salva ovviamente la facoltà di agire successivamente per la riscossione di quanto dovuto. In ogni caso il saldo, comprensivo di eventuali aumenti come infra determinati, deve essere versato entro la fine della procedura, prima della consegna del verbale. In assenza di saldo, l'Organismo non rilascerà il verbale di avvenuto esperimento della mediazione.

6) Le spese e indennità di mediazione come sopra individuate non comprendono gli eventuali e ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità delle parti (quali, a mero titolo di esempio: chiamata di terzi, intervento di esperti, traduzione simultanea, videoconferenza, incontri fuori sede, etc.).

7) Le spese e indennità di mediazione come sopra individuate non comprendono le spese vive documentate (esempio corrispondenza, fotocopie, ecc...) che pertanto andranno rimborsate dalla parte nel cui interesse vengono sostenute o dalla parte che se le sia accollate nell'accordo raggiunto.

8) Le spese di avvio della procedura, l'onorario di mediazione e qualunque altra somma, dovranno essere corrisposte con le seguenti modalità: pagamento tramite i servizi online del sito www.sicome.it, assegno circolare intestato a SICOME SC, bonifico bancario sul codice IBAN: IT32A0538737050000002095312.

9) In base all'art. 17, comma 5, del d. lgs. n. 28/2010, "**Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 (e 2, ndr), all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato**", ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del maggio 2002, n.115". Si rammenta in proposito che tra i redditi da dichiarare vanno ricompresi anche quelli non soggetti a tassazione o oggetto di tassazione separata.

Le parti che ritengano di essere in possesso dei suddetti requisiti, devono presentare alla segreteria dell'Organismo all'atto della presentazione dell'istanza o della adesione, richiedendo, se necessaria, opportuna modulistica che l'organismo provvederà a fornire:

- a) **doppia** copia dell'ultima dichiarazione dei redditi propria e di tutti i componenti il proprio nucleo familiare convivente (ivi compresi conviventi *more uxorio*, ascendenti, parenti, soggetti diversi) e/o dichiarazione ISEE in corso di validità;
- b) **doppia** certificato di stato di famiglia e di residenza aggiornato;
- c) **doppia** dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui firma può essere autenticata da un mediatore (ai sensi dell'art. 17, comma a. 5-bis del d. lgs. n. 28/2010);
- d) **doppia** copia di un documento di identità.